

FORMATORI DA QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI
ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021

Scheda 2

Aspiranti Formatori che alla data del 4 Ottobre 2022 (entrata in vigore del DM 02.09.2021) per essere abilitati alla formazione e all'aggiornamento degli addetti antincendi, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del DM 02.09.21 e per tanto, dovranno seguire i corsi previsti dall'allegato V del medesimo decreto.	
Per la parte teorica e pratica	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico/pratico di tipo A erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 10 per un totale di 60 ore)
	I Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (corsi 818) devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 limitatamente al modulo 10 (12 ore)
Per la sola parte teorica	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico di tipo B erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 9)
Per la sola parte pratica	Gli aspiranti formatori devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti di tipo C erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 della durata di 28 ore.